

Associazione Flying THIPI APS
Via Marzatore, 17 – Loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (BO)
C.F. 91412150376

r_emiro.Giunta - Prot. 14/11/2022.1154359.E

Verbale dell'Assemblea Ordinaria

Come previsto all'art. 26 bis del D.L. 73/2022 che proroga al 31 dicembre 2022 la possibilità di avvalersi della procedura semplificata dell'Assemblea ordinaria per approvare modifiche allo Statuto funzionali all'adeguamento al Decreto Legislativo 117/2017.

In Valsamoggia loc. Monteveglio (BO), il giorno 24 ottobre 2022 alle ore 18.30

presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea dell'Associazione Flying Thipi, in modalità videoconferenza con microfono e videocamera attivati, come da avviso inviato agli associati in data 14 ottobre 2022 per discutere e deliberare sul seguente odg:

1. lettura ed approvazione del verbale della precedente assemblea tenutasi il 20 aprile 2022;
2. procedimento post traslazione di verifica dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS: comunicazione dei motivi ostativi all'iscrizione e richiesta di modifiche allo statuto;
3. varie ed eventuali.

Sono presenti 8 Soci, di cui 2 con delega scritta datata e firmata inviata alla presidente, un Socio assente (le presenze sono superiori ai tre quarti degli Associati). L'assemblea è validamente costituita. Tutti sono in regola con il versamento della quota sociale, pertanto tutti i presenti hanno diritto di voto.

Elenco presenze:

Marilena Durante, Stefano Serli, Lorenzo Benedetti, Lucilla Pieralli, Gabriella Lungo, Antonio Mosti, Roberto Magrini con delega, Laura Vecchi con delega.

Elenco assenze:

Mara Piccinini

Presiede l'Assemblea la presidente Marilena Durante, funge da segretario Stefano Serli.

1. Il verbale della precedente assemblea svoltasi il 20/04/2022 viene letto e approvato dai presenti.
2. La presidente illustra quindi il contenuto della PEC ricevuta dalla Regione E-R contenente la richiesta di procedere a modifiche dello Statuto per completare l'iscrizione al RUNTS, in seguito a procedura di traslazione dall'Albo regionale. Vengono richiamati i punti dello Statuto che necessitano di modifica e si esamina la bozza di nuovo testo già inviata ai Soci nei giorni precedenti l'assemblea per una preventiva conoscenza. Al termine della lettura ed illustrazione di ogni articolo modificato, l'assemblea è chiamata alla discussione ed eventuale proposta. A conclusione della lettura, viene posto in votazione palese il nuovo Statuto modificato. L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.
La presidente svolgerà tutte le pratiche necessarie per la registrazione all'Agenzia delle Entrate chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di registro come previsto dall'art. 8 L.266/91.

La presidente e il segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto, a cui seguirà l'invio tramite PEC al competente Ufficio della Regione E-R per la trasmissione al RUNTS.

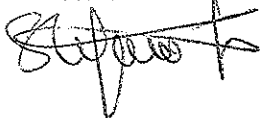
3. Varie : la presidente comunica che, in caso di conferma dell'iscrizione al RUNTS, sarà necessario dotarsi di firma digitale per caricare sulla piattaforma l'ultimo bilancio dell'Associazione.

Non essendovi altro da discutere la presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

All. Statuto modificato

Il Segretario

Stefano Serli

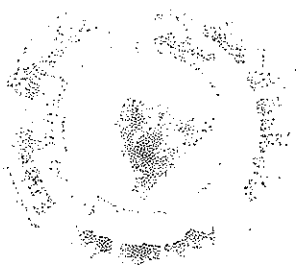


La Presidente

Marilena Durante



Valsamoggia, 24 ottobre 2022



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA
8 NOV. 2022
Registrato n. _____ Serie 3 al N. 7082
pagato € _____
(Euro) / ATTO esec

8 NOV. 2022

9

STATUTO DI FLYING THIPI APS

Associazione di Promozione Sociale

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una Associazione avente la seguente denominazione: "FLYING THIPI" APS, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Valsamoggia e con durata illimitata.

Art. 2 (Scopi e Attività)

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale principalmente a favore dei propri associati ed eventualmente a favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione, che nasce dal confronto e dalla discussione su una visione critica dei diffusi modelli di 'occupare' un territorio, di sfruttarne l'ambiente naturale e le risorse, di viverne le relazioni umane, di immaginarvi un futuro desiderabile, persegue lo scopo di:

- promuovere un modo diverso di "abitare", che recuperi nella storia dei luoghi l'identità e la possibilità di un'appartenenza, che sappia costruire un presente in cui stare bene, mettendo le basi di un futuro solido;
- lavorare a favore di un cambiamento 'dal basso', ricercando e valorizzando esperienze e modelli socio-economici e culturali attenti all'impatto umano sull'ambiente: processi ecologici, socio-economici, di condivisione, di convivialità, di mutualismo, di solidarietà e di resilienza in generale.

E' questa una scommessa alta, su cui diverse buone pratiche già stanno crescendo, in modo diffuso sul territorio nazionale, spesso in contesti separati e non comunicanti.

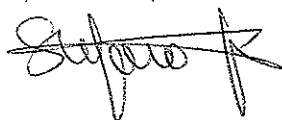
Per questo, l'Associazione vuole promuovere e divulgare le connessioni tra esperienze che si richiamano, che "risuonano" pur senza averlo deciso, così da fare attrazione, da costituire un modello su cui confrontarsi, valorizzando il lavoro di gruppo, lo scambio dei saperi e delle competenze, la diffusione della curiosità dell'altro e dell'altrove, del suo sapere e della sua storia.

L'Associazione intende sensibilizzare le persone, le Organizzazioni pubbliche e private, gli Enti Pubblici, e ogni altro attore sociale presente sui territori, ai valori della cooperazione e della sussidiarietà, dei processi rigenerativi delle comunità e dei luoghi, ricercando, dialogando e valorizzando tutte le buone pratiche già esistenti e tessendo reti intelligenti e utili di supporto e di scambio nei territori, ma senza limiti geografici e/o confini nazionali.

L'Associazione prevede di realizzare iniziative coerenti con scopi e finalità associative 'di servizio', collaborando fattivamente con privati, associazioni e Istituzioni (Comuni, Consorzi, Comunità Montane, Province, Regioni, Parchi, Aree Metropolitane, ecc.) comprese le Istituzioni scolastiche e formative, i centri territoriali, gli enti giuridici (pubblici o privati) e gli organi di informazione, incluso il web, i social e i media in generale.

In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- organizzazione di eventi culturali quali laboratori, seminari, conferenze, dibattiti, cicli di lezioni, mostre, concorsi, incontri e convegni;



- svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione;
- realizzazione di programmi di studio, ricerca, salvaguardia e restauro di beni paesaggistici, urbani, naturali e archivistici;
- iniziative di carattere editoriale quali articoli di stampa, monografie, dispense, atti, pubblicazioni, comunicazioni web, social e multimedia;
- dialogo e collaborazione nelle diverse forme possibili con altre associazioni culturali, istituzioni, enti pubblici o privati sia per iniziative congiunte che per favorire integrazione, scambi di conoscenze, sinergie utili alla ritessitura di comunità solidali;
- stipula di convenzioni con enti, associazioni ed istituzioni di ogni tipo, convenzioni finalizzate a conseguire i propri scopi sia diretti che indiretti o a collaborare per finalità convergenti o comuni;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Nulla preclude che nel suo operare l'Associazione possa estendere il proprio operato ad ulteriori obiettivi sociali e culturali.

L'Associazione si propone di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Art. 3 (Associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere associati all'Associazione le persone fisiche che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 4 (Domanda di ammissione)

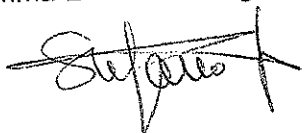
Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta presentando apposita domanda scritta, dichiarando di attenersi al presente statuto e di osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di altro soggetto da esso delegato, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.

All'atto di accettazione della domanda, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci (con contestuale rilascio della tessera associativa - se viene rilasciata ad ogni associato) da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.

Sull'eventuale elezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata.

Richiamando i principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati (art. 25, comma 2 Decreto Legislativo 117/2017), si precisa che il soggetto minorenni che intenda aderire




all'Associazione presenterà domanda di ammissione controfirmata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 5 (Diritti)

La qualifica di associato conferisce il diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione; il socio minorenni esprimerà il proprio voto con il tramite di chi esercita la potestà genitoriale.
- Godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari. In relazione alla possibilità di un socio minorenni di esercitare il diritto di elettorato passivo, si sottolinea come, in tal caso, il principio di uguaglianza debba essere temperato con la responsabilità derivante da incarichi associativi che prevedono piena e legale responsabilità.
- prendere visione dei libri sociali obbligatori, conservati presso la sede dell'Associazione e consultabili previa richiesta scritta al Presidente che li metterà a disposizione in un tempo non superiore a 15 gg. La consultazione avverrà presso la sede stessa con modalità di lettura dell'originale cartaceo, datato e firmato.

Art. 6 (Doveri)

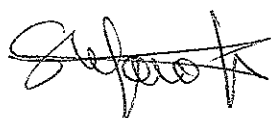
Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale. Tale quota dovrà essere stabilita annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, decadenza per mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede ad iscrivere l'annotazione sul libro degli associati con effetto a partire da tale momento.



L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea Ordinaria degli associati che sarà convocata.

Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche l'associato interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Di tale deliberazione assunta dall'Assemblea deve essere data comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata.

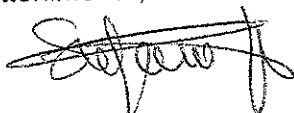
Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Gli associati receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Art. 8 (Risorse economiche – Fondo Comune)

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;





i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 9 (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Copia del rendiconto economico-finanziario verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 10 (Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Art. 11 (Assemblea)

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e dell'attuazione sulle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea Straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- a) elezione, previa determinazione del numero dei componenti per il mandato successivo, del Consiglio Direttivo ed eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- b) elezione eventuale del Collegio Sindacale ed eventuale azione di revoca di tale organo;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;

- e) approvazione di eventuali regolamenti;
- f) esprimersi sulle rielezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- g) deliberazione in merito all'esclusione degli associati;
- h) deliberazione eventuale del trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 (Convocazione e funzionamento dell'Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per mezzo elettronico con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico- finanziario.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

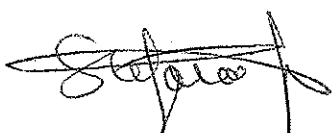
Il socio minorenne, come descritto all'art. 5 del presente Statuto, eserciterà il diritto di voto con il tramite di chi esercita la potestà genitoriale.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

E' possibile la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed il voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile l'identificazione dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.



In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno il 30% degli associati, intervenuti o rappresentati per delega; qualora non si fosse raggiunta tale percentuale di presenza, trascorsa un'ora dall'orario fissato per la seduta, la seconda convocazione è comunque regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Per deliberare su modifiche all'Atto Costitutivo o allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea deve riunirsi come Assemblea Straordinaria, con quorum costitutivo e deliberativo rafforzati. Perchè l'Assemblea Straordinaria sia valida occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto; per deliberare su modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto.

Art. 13 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti fra gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo sono in carica per un mandato di tre anni e sono rieleggibili.

Essi rimangono in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo: entro tale data deve essere convocata l'Assemblea degli associati per l'elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax oppure per posta elettronica con comunicazione di avvenuta effettiva lettura da parte dell'interessato, da inviarsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

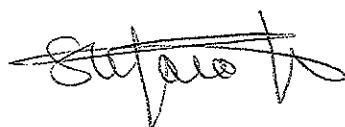
In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni siano adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.



Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) delegare il Presidente a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- e) deliberare sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;
- h) deliberare sulle domande di nuove adesioni oppure eventualmente delegare uno o più dei propri membri, come pure altri associati, a esaminare le domande di adesione;
- i) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività associative e sul coordinamento delle stesse.

Art. 14 (Sostituzione membri del Consiglio Direttivo - Decadenza organo)

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche associative, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo, con ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

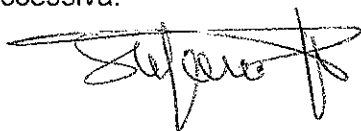
Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo è decaduto e i componenti rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 15 (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.





In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 16 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non associati.

Il Collegio resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico-finanziario.

Art. 17 (Pubblicità e trasparenza degli atti associativi)

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti associativi, conservati presso la sede associativa, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 18 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 117/2017.

Art. 19 (Clausola Compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un Centro di conciliazione indipendente.

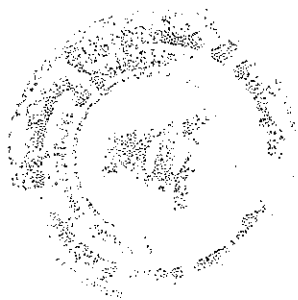
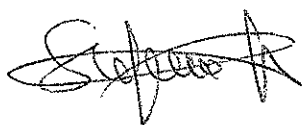
La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 20 (Norma Finale)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.



7082 e 3

9 NOV. 2022

